



Bruxelles, 3 aprile 2024
(OR. en)

8336/24

ECOFIN 371
FIN 320
UEM 71

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto: Relazione speciale n. 26/2023 della Corte dei conti europea:
"Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza - Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance"
- Progetto di conclusioni del Consiglio

1. Il 24 ottobre 2023 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 26/2023 dal titolo *"Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza - Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance"*¹.
2. In applicazione delle norme definite nelle conclusioni del Consiglio sul miglioramento dell'esame delle relazioni speciali elaborate dalla Corte dei conti², il 23 novembre 2023 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha incaricato il gruppo dei consiglieri finanziari dell'esame della summenzionata relazione.
3. Il 27 febbraio 2024 i rappresentanti della Corte dei conti hanno presentato la relazione speciale al gruppo dei consiglieri finanziari, che ha avviato le relative discussioni.

¹ La relazione speciale è disponibile sul sito web della Corte dei conti: <http://eca.europa.eu>.

² Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1.

4. Il 27 marzo 2024 il gruppo ha raggiunto un accordo in merito al progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 26/2023 della Corte.
 5. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il progetto di conclusioni del Consiglio allegato alla presente nota e a trasmetterlo al Consiglio per adozione tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del Consiglio ECOFIN del 12 aprile.
-

PROGETTO (2^a revisione)

Conclusioni del Consiglio

sulla relazione speciale n. 26/2023 della Corte dei conti europea

"Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza - Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la pubblicazione della relazione speciale n. 26/2023 della Corte dei conti europea (in appresso la "Corte") e PRENDE IN CONSIDERAZIONE le conclusioni e le raccomandazioni della Corte.
2. RICORDA che l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione è conferito alla Corte dai trattati. SOTTOLINEA che la garanzia della corretta attuazione della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è fondamentale per migliorare la responsabilità e la trasparenza e rafforzare in tal modo la fiducia dei cittadini. SI COMPIACE del fatto che le relazioni speciali della Corte forniscano informazioni e approfondimenti preziosi su elementi specifici dell'RRF.
3. INVITA le autorità di audit competenti a garantire l'armonizzazione e la proporzionalità delle pratiche di audit e a evitare, grazie a un maggiore coordinamento, inutili sovrapposizioni nel controllo del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

4. RICORDA che la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dell'RRF e misurare il conseguimento dei suoi obiettivi. SOTTOLINEA che il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF dovrebbe essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.
5. RICORDA inoltre che il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (il "quadro di valutazione") costituisce il sistema di comunicazione dei risultati dell'RRF. RAMMENTA che il quadro di valutazione illustra i progressi compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in termini di traguardi e obiettivi raggiunti e di indicatori comuni comunicati nell'ambito di ciascuno dei sei pilastri. A tal fine, RILEVA che gli Stati membri riferiscono due volte l'anno in merito agli indicatori comuni e che la Commissione pubblica tali dati nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e nelle relazioni annuali.
6. RICORDA che, sebbene il contributo finanziario ai piani per la ripresa e la resilienza sia stato determinato sulla base dei costi totali stimati di tali piani, l'RRF è uno strumento basato sui risultati, con pagamenti legati al conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi e non ai costi sostenuti dagli Stati membri per conseguirli. RAMMENTA che, fatto salvo il diritto della Commissione di intervenire in caso di frode, corruzione, conflitto di interessi o duplicazione dei finanziamenti da parte dell'RRF, i pagamenti non dovrebbero essere soggetti a controlli sui costi effettivamente sostenuti dai beneficiari.

7. RILEVA che l'audit della Corte ha verificato se il quadro di monitoraggio dell'RRF sia idoneo alla misurazione dei risultati del dispositivo, in particolare se: 1) gli elementi del quadro di monitoraggio dell'RRF siano idonei alla misurazione dei risultati del dispositivo; 2) la Commissione e gli Stati membri dispongano di meccanismi per assicurare la qualità dei dati; 3) le relazioni della Commissione e degli Stati membri forniscano informazioni adeguate e tempestive.
8. PRENDE ATTO delle osservazioni contenute nella relazione speciale, in particolare le seguenti:
- traguardi, obiettivi e indicatori comuni contribuiscono alla misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione, ma si sono rivelati di limitata utilità per valutare i risultati complessivi;
 - la Commissione e gli Stati membri in genere hanno creato meccanismi per assicurare la qualità dei dati, ma sono emerse carenze;
 - gli obblighi di comunicazione sono stati in gran parte rispettati, ma le informazioni sui progressi compiuti sono modeste ed il quadro di valutazione presenta debolezze.
9. PRENDE IN CONSIDERAZIONE le raccomandazioni della Corte, in particolare:
- assicurare un quadro di monitoraggio e valutazione dei risultati esaustivo in sede di progettazione di strumenti basati su finanziamenti non collegati ai costi;
 - migliorare la qualità dei dati relativi agli indicatori comuni;
 - migliorare la trasparenza e la qualità dei dati comunicati nel quadro di valutazione;
 - garantire una rendicontazione più informativa e coerente.

10. RITIENE che alcune raccomandazioni vadano oltre i requisiti del regolamento relativo all'RRF. È DEL PARERE, tuttavia, che queste potrebbero offrire indicazioni utili per la progettazione di quadri di monitoraggio e valutazione relativi a strumenti basati sui risultati.
11. PRENDE ATTO delle risposte della Commissione alle conclusioni e alle raccomandazioni contenute nella relazione della Corte. OSSERVA che la Commissione accetta la maggior parte delle raccomandazioni della Corte e che ne sta attuando molte.
12. INCORAGGIA la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri a:
- prendere in attenta considerazione le implicazioni degli obblighi di monitoraggio e comunicazione dei risultati in termini di costi e oneri amministrativi;
 - individuare modalità concrete per razionalizzare il processo di comunicazione di informazioni, evitare duplicazioni, ridurre il lavoro amministrativo legato all'attuazione dello strumento e garantire che i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione siano soggetti a obblighi di comunicazione proporzionati, continuando a garantire nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
 - migliorare ulteriormente la trasparenza e la qualità dei dati comunicati nel quadro di valutazione;
 - includere maggiori informazioni disponibili su traguardi e obiettivi "sulla buona strada" e "in ritardo" per pilastro nelle future comunicazioni sull'attuazione dell'RRF.
13. RIBADISCE l'importanza di un efficace sistema di monitoraggio dei risultati dell'RRF per misurare il conseguimento dei suoi obiettivi e la sua efficienza e valutare gli effettivi progressi compiuti sul campo.